



Sezione Scout Tenero-Gordola

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome e definizione

La Sezione Scout Tenero-Gordola è un'associazione giovanile a scopo educativo, aperta indistintamente a tutti coloro che lo desiderano e che ne accettano i principi.

La Sezione è membro di Scoutismo Ticino (STi) e del Movimento Scout Svizzero (MSS).

Art. 2 Scopo

La Sezione ha per scopo di offrire occasioni di vita e di educazione scout alla gioventù di Tenero, Gordola, Lavertezzo, Gerra-Cugnasco, Locarno Piano e dei Comuni della Valle Verzasca secondo i principi, gli scopi e i metodi esposti nel documento "Fondamenti e Patto associativo" di Scoutismo Ticino, parte integrante di questi Statuti.

Lo scopo dello scoutismo è contribuire allo sviluppo globale dei giovani. Si tratta in pratica di aiutarli a realizzare pienamente le loro possibilità psichiche, intellettuali, sociali e spirituali. E questo come singole persone ma anche come membri di una comunità locale, nazionale e internazionale. In pratica, quindi, lo scoutismo vuol essere un movimento educativo.

Art. 3 Spiritualità

La Sezione si impegna a vivere la relazione spirituale secondo il modo valori - Dio – Comunità.

Art. 4 Statuto giuridico

La Sezione è un'associazione, secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero, con personalità giuridica propria.

Ha sede presso il domicilio del Presidente.

La Sezione è obbligata verso terzi, congiuntamente dal Presidente e dal capo sezione.

Art. 5 Uguaglianza dei sessi

La Sezione è un'associazione mista: tutte le funzioni e designazioni di questo statuto sono da intendersi per persone di entrambi i sessi.

L'organo direttivo deve comprendere una rappresentanza di entrambi i sessi.

II. MEMBRI

Art. 6 Qualità di membro

La Sezione è composta da membri attivi, membri anziani e membri onorari.

Membri attivi sono coloro che risultano regolarmente iscritti nelle liste degli effettivi della sezione, partecipano regolarmente alle attività e pagano la tassa sociale.

Membri anziani sono coloro che sono stati membri attivi e continuano a condividere gli ideali dello scoutismo e pagano la tassa sociale.

La qualità di membro onorario della sezione può essere conferita dall'assemblea sezionale a chi ha reso un servizio particolare alla Sezione.

Gli statuti e i regolamenti del MSS, dei suoi organi e delle sue commissioni competenti sono vincolanti per la sezione. I membri della sezione riconoscono e rispettano gli statuti e le regole del MSS.

Art. 7 Membri attivi

I membri attivi sono organizzati in branche secondo l'età, conformemente al *Profilo dello scoutismo* del Movimento Scout Svizzero.

Art. 8 Membri attivi con compiti educativi

I membri attivi che assumono compiti educativi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione corrispondenti alla loro funzione organizzati da Scoutismo Ticino e dalla sezione.

Il capo sezione e il Comitato provvedono affinché gli animatori ricevano la formazione necessaria tramite i corsi ad opera della sezione, di Scoutismo Ticino, del Movimento Scout Svizzero, di Gioventù e Sport e grazie ad altri corsi riconosciuti.

Art. 9 Ammissione ed esclusione

Il Comitato è competente per l'ammissione e l'esclusione dei membri attivi, riservato il diritto di ricorso agli organi cantonali e federali.

L'esclusione deve essere motivata. Possono costituire motivo, tra l'altro, l'assunzione di comportamenti non conformi agli ideali dello scoutismo, la ripetuta assenza dalle attività e il mancato pagamento della tassa sociale.

La decisione di esclusione va immediatamente notificata per iscritto all'interessato con indicazione dei motivi.

La decisione di esclusione di membri con compiti educativi va notificata per iscritto all'interessato e alla direzione cantonale.

III. ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 10 Designazione degli organi

Gli organi della Sezione sono:

- a) L'assemblea
- b) Il comitato
- c) Il consiglio di Sezione
- d) Il capo sezione
- e) I revisori dei conti

Art. 11 Assemblea

L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione ed è composto da tutti i membri attivi con 17 anni compiuti, dai rappresentanti legali dei membri attivi che non hanno ancora compiuto 17 anni, dai membri anziani e dai membri onorari della Sezione.

Viene convocata di norma una volta all'anno dal Comitato.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina per una durata di quattro anni i membri del Comitato;
- b) nomina per una durata di quattro anni, scegliendolo tra i membri del Comitato, il Presidente sezionale;
- c) nomina, su proposta del Comitato, i soci onorari.
- d) approva i conti e stabilisce l'ammontare della quota sociale.

All'Assemblea compete la modifica degli statuti e il deciderne l'interpretazione nei limiti stabiliti dagli statuti di Scoutismo Ticino.

Art. 12 Comitato

Il Comitato è l'organo direttivo della Sezione secondo l'art. 10 degli Statuti di Scoutismo Ticino.

- I membri del comitato sezionale sono eletti per un mandato di 3 anni. Possono essere rieletti. Un mandato inizia con l'assemblea generale ordinaria, rispettivamente con il consiglio sezionale.
- La durata complessiva del mandato di una persona nel comitato sezionale non deve superare i 12 anni. Se un membro del consiglio sezionale viene eletto presidente, la durata massima del suo mandato può essere estesa di 4 anni (per un totale di 16 anni di mandato).
- I membri del comitato sezionale svolgono i loro compiti coscientemente e con diligenza, agendo esclusivamente nell'interesse della sezione. Se una persona del consiglio sezionale ha un conflitto di interessi che rende impossibile votare in modo neutrale su una risoluzione, si devono osservare i seguenti passi:
 - la persona interessata informa il presidente e non partecipa al voto sull'argomento in questione;
 - la persona interessata non discute l'argomento con gli altri membri del comitato sezionale;
 - la persona interessata si astiene dalla votazione. Questo deve essere registrato nel verbale;
 - se il conflitto di interessi riguarda il presidente, egli informa il suo sostituto e si astiene anch'egli dalla votazione;

Se un membro del comitato sezionale è coinvolto in un conflitto di interessi ma lo contesta, il resto del comitato sezionale può prendere decisioni escludendo il membro interessato.

Il Comitato assicura la conduzione della sezione ed ha i seguenti compiti:

- a) amministra le finanze della sezione;
- b) accetta i nuovi membri ed accoglie le dimissioni sia a livello di sezione sia di consiglio di sezione;
- c) esclude per motivi gravi i membri della sezione, dandone comunicazione immediata e indicando per iscritto i motivi all'interessato nonché alla direzione cantonale. Sono riservati i diritti di ricorso agli organi cantonali e federali.
- d) nomina i delegati all'Assemblea cantonale;
- e) nomina per una durata di tre anni il capo sezione, su proposta del consiglio di sezione;

Il Comitato è composto da almeno 3 membri; se il Comitato non può essere validamente costituito i suoi compiti sono esercitati dal Consiglio di sezione.

Il capo sezione è membro di diritto del Comitato.

Art. 13 Consiglio di sezione

Il Consiglio di sezione (anche denominato correntemente CoCa – Comunità Capi) è la riunione di tutti i membri attivi della sezione che assumono compiti educativi, segnatamente il capo sezione, gli animatori di tutte le branche e l'assistente spirituale.

Questi si pongono al servizio della sezione nello spirito del metodo scout, a titolo volontario e gratuito e nel rispetto del patto associativo.

Il consiglio di sezione è convocato regolarmente dal Capo sezione e ha le seguenti competenze:

- a) viene affiancato dal il Comitato nelle decisioni sui problemi importanti di impostazione e di conduzione della sezione;
- b) coordina l'attività delle branche;
- c) assume i compiti dell'organo direttivo laddove questo non è validamente costituito;
- d) propone al Comitato la nomina del capo sezione
- e) nomina e sottopone alla Direzione cantonale per la ratifica il consigliere sezionale/coach G+S (art. 15 Statuti Scoutismo Ticino).

L'Assistente spirituale è membro di diritto del Consiglio di Sezione e funge da collegamento con le Comunità Parrocchiali di riferimento.

Art. 14 Capo sezione

Il capo sezione è nominato, su proposta del Consiglio di Sezione, dal Comitato per una durata di tre anni. È possibile la riconferma.

La nomina o la riconferma sono ratificate dalla direzione cantonale (art. 11 Statuti di Scoutismo Ticino).

Il capo sezione deve essere maggiorenne, deve avere un'adeguata formazione scout e possedere le qualifiche previste dai regolamenti cantonali e federali.

Il capo sezione ha i seguenti compiti:

- a) dirige la sezione per quanto attiene l'attività in modo da realizzare gli obiettivi prefissati;
- b) dirige il Consiglio di sezione;
- c) d'intesa con il Comitato, nomina i capi branca e assegna ad ogni altro capo la sua funzione;
- d) assiste gli altri capi della sezione, si preoccupa della loro formazione e li riunisce regolarmente;
- e) assicura la tenuta a giorno dell'elenco ufficiale dei membri;
- f) rappresenta verso terzi la sezione unitamente al Presidente sezionale;
- g) cura i rapporti con STi e funge da canale d'informazione.

Art. 15 Revisori dei conti

L'Assemblea nomina annualmente due revisori dei conti con l'incarico di verificare i conti dell'associazione. È possibile la riconferma. I revisori non devono essere né membri della sezione né del consiglio sezionale.

L'ufficio di revisione ha il compito di verificare l'esattezza del conto annuale. Ha il diritto di esaminare in qualsiasi momento contabilità e documentazione giustificativa.

I revisori hanno il compito di presentare un rapporto scritto all'Assemblea ordinaria.

IV. FINANZE

Art. 16 Amministrazione delle finanze

L'amministrazione delle finanze, segnatamente l'allestimento dei preventivi per l'attività e dei consuntivi, la gestione del patrimonio sociale, il conferimento di finanziamenti alle branche e l'approvazione delle spese importanti, è di competenza del Comitato.

Art. 17 Finanziamento delle attività

La Sezione finanzia le proprie attività tramite i seguenti strumenti:

- a) le quote sociali (art. 18);
- b) le raccolte fondi (mercatinì, tombole, ecc.);
- c) le tasse d'iscrizione ad attività particolari (campeggi, uscite, ecc.);
- d) i contributi spontanei;
- e) indennità Gioventù e sport;
- f) sussidi e sovvenzioni.

Art. 18 Quote sociali

Ogni membro attivo o anziano versa ogni anno, entro il mese di dicembre, la quota sociale fissata dall'Assemblea (art. 11), in cui è compresa pure la parte da riversare annualmente a Scoutismo Ticino.

Art. 19 Principio del volontariato

Tutti i membri della Sezione prestano i loro servizi gratuitamente.

Tutti i membri della Sezione, indipendentemente della loro funzione, pagano le quote di partecipazione a copertura delle spese delle attività. Il Comitato può prevedere eccezioni a questi principi, in casi del tutto particolari.

Art. 20 Contributi Gioventù e sport

Gli animatori scout che svolgono la loro funzione anche come monitori "Gioventù e Sport" non possono beneficiare personalmente delle indennità "G+S".

Art. 21 Responsabilità patrimoniale

È esclusa ogni responsabilità personale dei membri per i debiti della sezione.

Art. 22 Assicurazioni

Le assicurazioni infortuni e responsabilità civile sono a carico di ogni singolo membro.

Art. 23 Beni della sezione

La sezione possiede e amministra i beni contenuti nella liste "Beni della sezione".

V. SCIoglimento

Art. 24 Per risoluzione

Lo scioglimento dell'associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea. La decisione di scioglimento deve raccogliere almeno due terzi dei voti dei presenti.

Art. 25 Risultato della liquidazione

Il risultato della liquidazione dei beni della Sezione diverranno proprietà di Scoutismo Ticino e nel caso dovesse essere costituita una nuova sezione locale, dovranno essere destinati ad essa (art. 14 Statuti di Scoutismo Ticino).

VI. DIVERSI

Art. 26 Comunicazioni

Le comunicazioni ai membri della Sezione avvengono tramite circolari o numeri unici, anche tramite posta elettronica.

Art. 27 Gestione e protezione dei dati personali

I membri forniscono alla Sezione i dati personali necessari allo svolgimento delle attività.

I dati raccolti sono conservati e archiviati *sine die* salvo richiesta scritta di un ex membro e vengono trattati secondo l'informativa della privacy del Movimento Scout Svizzero.

I dati non vengono comunicati a terzi, se non a Scoutismo Ticino, al Movimento Scout Svizzero o a organizzazioni a esso correlate dietro garanzia che gli stessi non siano ceduti a terzi. I soci autorizzano, salvo diversa richiesta scritta, la pubblicazione a titolo gratuito delle foto che li ritraggono durante le attività scout sul sito internet della Sezione, sul sito internet di Scoutismo Ticino, sulla rivista "Sarasani" e su eventuali altre pubblicazioni inerenti lo scoutismo ticinese.

Art. 28 Divisa

I membri attivi partecipano alle attività in divisa, secondo il *Regolamento della divisa e dei distintivi* del Movimento Scout Svizzero.

Art. 29 Rimedi di diritto

Contro le decisioni degli organi della Sezione che violano la legge o gli statuti, ogni membro può interporre ricorso al Comitato entro 30 giorni da quando ha preso conoscenza della decisione.

Contro le decisioni del Comitato ogni membro può ricorrere entro 30 giorni alla direzione cantonale di Scoutismo Ticino.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 30 Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto da questi statuti si applicano gli artt. 60 segg. del Codice civile svizzero.

Art. 31 Statuto etico

In quanto membri del MSS, la sezione e i suoi membri sono soggetti alla Carta Etica e allo Statuto Etico di Swiss Olympic nonché agli ulteriori documenti esplicativi.

Il procedimento legale segue le disposizioni dello Statuto Etico e dei relativi regolamenti.

Approvato dall'assemblea sezionale il 20 dicembre 2025.

Il presente statuto è stato ratificato dalla direzione cantonale di Scoutismo Ticino il ed entra immediatamente in vigore.

Il presidente sezionale

Vera Bisi

Il Caposezione

Marisa Meneghin / Hermione